



COMUNE DI VILLASOR

Area Socio Assistenziale e Servizi alla Persona

Via Sivilleri, tel 0709646015

BANDO PUBBLICO

Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – Anno 2014

Il Responsabile dell'Area Servizio Sociale

Visti:

- I Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- I D.M. n. 202 del 14/05/2014 che in attuazione del D.L. 102/2013, ha stabilito i requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni
- del "Fondo" e gli adempimenti della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 39/38 del 10/10/2014 con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014;
- La deliberazione n. 9/39 del 10/03/2015 con la quale sono stati riaperti i termini per l'annualità 2014 per situazioni di morosità incolpevole accertate al 31/12/2014 e ha esteso l'accesso al "Fondo" anche ad altri Comuni diversi da quelli individuati con la deliberazione della G.R. 39/38 succitata, che presentino gravi situazioni di disagio abitativo ricadenti nella fattispecie degli sfratti per morosità incolpevole;
- La propria Determinazione n. 55 del 20/04/2015 con la quale è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

che dal 21/04/2015 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire delle agevolazioni del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: Ore 13.00 del 30/04/2015

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole accertata al 31 dicembre 2014, con citazione per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Si precisa che le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31 dicembre 2014, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo (Reddito I.S.E.E o valore I.S.E.) si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (2013).

Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2015 (relativo al 2014).

2) CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/39 del 10.03.2015 la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione in giudizio per la convalida**;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno**;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno. Non potrà partecipare il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, che sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **nella provincia di residenza** di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che verrà preso in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

3) PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati prioritariamente in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il beneficiario deve delegare il pagamento del contributo direttamente al locatore affinché sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di € 8.000,00. Nel caso in cui il contributo sia necessario per il versamento di un deposito cauzionale l'importo verrà calcolato nella misura di tre mensilità oltre alla morosità spettante. In nessun caso il contributo potrà essere superiore a € 8.000,00.

5) MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Non potranno beneficiare dei contributi previsti nel presente bando i beneficiari che ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili. A tal fine si precisa che i contributi del Fondo sostegno affitti ex L. n.431/1998 non sono alternativi ai contributi del presente avviso.

Il Comune individua le seguenti modalità per assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità originarie:

- 1) In caso di accordo con i proprietari degli alloggi, sanare la morosità pregressa per evitare o postergare gli sfratti. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio. A tal fine il beneficiario del contributo dovrà produrre una delega del pagamento in favore del locatore.
- 2) Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, costituire un deposito cauzionale stipulando un nuovo contratto di locazione per mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa". L'importo della cauzione verrà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio. A tal fine il beneficiario del contributo dovrà produrre una delega del pagamento in favore del locatore.

6) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal competente ufficio comunale. I moduli di domanda sono in distribuzione presso l'Ufficio dei Servizi Sociali e alla Persona, in via Sivillieri o acquisibili

dal sito istituzionale www.comune.villasor.gov.it di questo Comune.

Le domande devono pervenire, **a pena di esclusione**, al protocollo del Comune entro **le ore 13.00 del giorno 30/04/2015**.

Alla domanda si devono allegare:

- Atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole accertata al 31 dicembre 2014, con citazione per la convalida;
- Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8

e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

- Eventuale nuovo contratto di locazione sottoscritto con il proprietario dell'alloggio;
- Certificazione ISEE dei redditi 2014 da richiedere presso i CAF;
- Eventuale certificato di invalidità per almeno il 74%;
- Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno;
- Per malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare avvenuto prima del 31.12.2014, oltre alla certificazione ISEE dei redditi 2014, la certificazione ISEE dei redditi 2013 e l'autocertificazione delle rilevanti spese mediche e assistenziali affrontate;
- Autocertificazione del proprietario dell'alloggio dalla quale si evince la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento
- dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- Eventuale provvedimento di rilascio esecutivo;
- Copia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;

7) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Amministrazione Comunale valuterà le domande nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente avviso. Al termine dell'istruttoria sarà predisposta una graduatoria. Gli utenti utilmente collocati nella graduatoria potranno accedere all'erogazione del contributo in funzione delle disponibilità finanziarie erogate dalla Regione nel rispetto dei requisiti e delle priorità sopra elencate. A parità di priorità l'attribuzione dei contributi avverrà in maniera proporzionale.

8) CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VI del DPR 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti, nell'ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.lgs 196/2003.

Villasor , 20/04/2015

**Il Respon. Area Socio Assistenziale
D.ssa M.Teresa Soldovilla**